

N. R.G. 1681/2016

TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesca De Luca, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile in primo grado ex art. 702 bis c.p.c. iscritta al n. di ruolo generale 1681 dell'anno 2016, trattenuta in decisione e vertente

tra

- XXXXXXXXXXXX nata in NIGERIA il XX/XX/XXXX rappresentata e difesa per procura in calce all'atto introduttivo del giudizio dall'avv. XXXXXXXXXXXX

ricorrente

e

Ministero dell'Interno, Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma

convenuto

e con l'intervento del Pubblico Ministero

oggetto: Status di rifugiato/ protezione sussidiaria / umanitaria

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con provvedimento notificato all'interessata in data 25.11.2015 la Commissione territoriale di Roma rigettava l'istanza per il riconoscimento della protezione internazionale e forme complementari di protezione.

Avverso la suddetta decisione l'istante proponeva tempestivamente ricorso, assumendo che la decisione fosse illegittima ed erronea per omessa valutazione dei presupposti dalla medesima posseduti e fondanti il diritto all'ottenimento della protezione internazionale richiesta essendo stata costretta a fuggire dal proprio paese.

In particolare precisava: - di essere nata nel Cross River State; - di essere l'unica figlia femmina di sei; - di aver lasciato il paese non solo per ragioni economiche ma perché venduta e costretta a prostituirsi da parte della propria famiglia.

Chiedeva il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, la protezione sussidiaria e/o la protezione umanitaria.

Il Ministero dell'Interno non si costituiva.

Ciò precisato, il ricorso merita solo parziale accoglimento.

Infatti, l'art. 3 del D.Lvo. 251/2007 impone di valutare tutti i fatti pertinenti il paese di origine dell'istante, la situazione individuale e le circostanze personali dello stesso, con la precisazione, prevista dal comma 5 del predetto articolo, che, qualora tutti gli elementi o aspetti delle dichiarazioni rese dal richiedente non siano suffragati da prove, essi devono essere ritenuti veritieri qualora le dichiarazioni rese risultino coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali

e specifiche pertinenti al suo caso, nonché considerarsi la tempestività dell'inoltro della domanda di protezione internazionale.

Ciò premesso, passando alla valutazione del caso *de quo*, è evidente che i fatti e le circostanze narrate non prospettano alcuna *persecuzione personale* discriminatoria perpetrata dallo Stato essendo riconducibili all'ambito dei rapporti strettamente familiari e/o comunque della giustizia ordinaria, talché la domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, non può essere accolta.

Tuttavia, la domanda formulata in via subordinata, volta al riconoscimento della protezione sussidiaria, merita l'accoglimento.

Infatti, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs 251/2007, è riconosciuta la protezione sussidiaria agli stranieri che, pur non possedendo i requisiti necessari al riconoscimento dello status di rifugiato, nel caso di rientro nel Paese di origine o di dimora abituale, correrebbero il rischio di incorrere in un danno grave. Il danno grave si ravvisa, secondo il predetto articolo, qualora lo straniero corra il rischio di subire condanne a morte, pene inumane e degradanti o di perdere la vita a causa di situazioni di conflitto armato interno o internazionale (*Cass., Sez. I, Sent. n. 17576 del 2010 nonché Cass., Sez. I, Sent. n.26056 del 23 dicembre 2010*).

In merito, è indirizzo prevalente della Suprema Corte che il giudice si oneri di un ruolo attivo nella istruzione della domanda di protezione internazionale prescindendo del tutto dal principio dispositivo del giudizio civile e dalle relative preclusioni, e di contro, debba fondarlo sulla possibilità di acquisizione officiosa di informazioni e documentazione necessaria (*cf. Corte di Cassazione a Sezioni Unite sent. n. 27310 del 2008; Cassazione Civ. Sent. n. 6880/2011*).

Ebbene, relativamente al paese di origine del richiedente, la Nigeria (paese dell'Africa Occidentale estremamente grande), i reports più accreditati (*Rapporto nazionale della Commissione diritto di asilo del luglio 2014 sul traffico illegale di esseri umani verso, da e all'interno della Nigeria ai fini della prostituzione e le fonti in esso citate Minority Rights Group International - Rapporto annuale sulla situazione delle minoranze http://www.ecoi.net/file_upload/4232_1404981724_mrg-state-of-the-worldsminorities-2014-africa.pdf Agence France Presse; Rapporto di OIM 2016 sulle vittime di tratta attraverso la rotta del Mediterraneo Centrale*) descrivono una situazione alquanto variegata a seconda degli stati.

La situazione ricavata dalle fonti consultate, tuttavia, dimostra il serio rischio all'incolumità fisica cui sono esposte le donne, per la diffusione generalizzata di violenze a sfondo sessuale in cui sono coinvolti anche apparati dello Stato, oltre che di comportamenti diretti ad indirizzare, con forme di costrizione varie, le giovani verso la prostituzione.

Le donne e le ragazze nigeriane, infatti, sono soggette a traffico sessuale in tutta Europa, dove sono sottoposte alla prostituzione forzata, mentre il governo della Nigeria non soddisfa pienamente gli standard minimi per l'eliminazione del traffico, anche se sta facendo sforzi per contrastarlo.

La perdita del sostegno della famiglia o della comunità sembra essere un tratto comune a molte donne vittime della tratta. In uno studio condotto nel Regno Unito e in Nigeria sulla tratta delle donne nigeriane (2012), Cherti e al. osservano: *“Le persone trafficate del nostro campione hanno avuto vite diverse ma hanno in comune un’esperienza scatenante o nell’infanzia, ad esempio l’essere rimaste orfane, che le ha portate ad essere prive dell’appoggio della famiglia o della comunità. A causa dell’accesso limitato all’istruzione, al lavoro o alla protezione dalla violenza, non erano in grado di mantenersi ed erano vulnerabili alle offerte di “aiuto” fatte dai trafficanti [...]”*. *“In genere le donne trafficate provengono da famiglie numerose, povere, disoccupate o sottoccupate, che si trovano ad affrontare difficoltà economiche [...]”*. (v. rapporto EASO cit.) *“La maggior parte delle vittime viene da Benin City, capitale dello Stato di Edo [...], oppure dai villaggi vicini [...]”* (EASO - European Asylum Support Office: Nigeria; Sex trafficking of women, October 2015 http://www.ecoi.net/file_upload/90_1445949766_2015-10-easo-nigeria-sextrafficking.pdf).

Dalla considerazione di tali precedenti elementi, acclarato il rischio specifico derivante dall'esteso fenomeno della tratta di esseri umani a fini sessuali in Nigeria, può ritenersi concretamente provato

il rischio per l'incolumità personale in cui incorrerebbe in ragione dell'appartenenza di genere, della giovane età, dell'assenza di familiari ed della scarsa scolarizzazione.

Di conseguenza, la ricorrente deve considerarsi ammissibile di protezione sussidiaria, potendo verosimilmente subire, nel caso di rimpatrio, per la sua sola presenza sul territorio, un danno grave ai sensi dell'art. 14 lett. b) del D.Lgs 251/2007.

-in considerazione della particolarità della materia trattata ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite.

p.q.m.

il Tribunale

definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda, così decide:

- riconosce a XXXXXXXXXXXX nata in NIGERIA il XX/XX/XXXX lo status di protezione sussidiaria;
- compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2018 Il Giudice